RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL 06/10/2020

Il Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 06/10/2020, in modalità telematica tramite piattaforma LifeSize.

Riepilogo dell'Ordine del Giorno dell'incontro trasmesso contestualmente alla convocazione:

1) approvazione del verbale della precedente seduta del 27 novembre 2019;
2) quadro riassuntivo sulle novità intercorse a partire dall'ultima seduta;
3) varie ed eventuali.

***

Prima di procedere con i punti fissati dall'Ordine del Giorno il Direttore dell'Agenzia ricostruisce il percorso che ha portato alla convocazione del Tavolo, avvenuta a quasi un anno di distanza dall'ultima seduta. In questo periodo non sono comunque mancate le singole interlocuzioni da parte dell'Agenzia con le diverse componenti e tra le diverse componenti tra loro. La convocazione in modalità telematica si è resa necessaria causa emergenza sanitaria al fine di informare sulle decisioni assunte dal Comitato Istituzionale, nonché a valle della proroga dello stato di emergenza sisma 2012 (e a cascata dei relativi istituti ad essa connessi) al 31/12/2021.

Tale proroga consente di lavorare per dare stabilità al sistema, in attesa del superamento dello stato emergenziale e del conseguente ritorno in amministrazione ordinaria, al momento previsto per l'inizio del 2022. Si tratterà di un passaggio non banale, sul quale saranno pertanto necessari la massima condivisione ed il massimo impegno di tutte le parti interessate.

Il Direttore dell'Agenzia per la Ricostruzione anticipa inoltre che, nei primi mesi del 2021 di concerto con le Amministrazioni locali interessate, sarà avviato un percorso finalizzato all'individuazione di un possibile perimetro del cratere ulteriormente ristretto.

1) **Punto 1 – Approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 27 novembre 2019**

Con riferimento al primo punto dell'O. d. G. si è provveduto ad approvare, senza alcuna osservazione, il resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico del 27/11/2019 precedentemente trasmesso.

2) Punto 2 – Quadro riassuntivo su scadenze e attività varie

Il rappresentante dell'Agenzia illustra nel dettaglio le principali Ordinanze Commissariali afferenti ai temi di competenza del Tavolo ed emanate nel corso dell'ultimo anno, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid. Ovvero:

a) Ordinanza n. 27/2020, che proroga al 31 marzo 2021 (per gli interventi per i quali manca da depositare soltanto il SAL finale) e al 31/08/2021 (per tutti gli altri interventi, nei diversi stati di avanzamento del cantiere) il termine per l'ultimazione dei lavori e il deposito della rendicontazione per gli interventi delle imprese agricole con versamenti anticipati del contributo attraverso le ordinanze nn. 12 e 24/2018 (interventi segnalati dai Comuni agli Istituti Bancari a fine 2018).
   Con la stessa Ordinanza, constatata la sostanziale conclusione dell'attività di concessione sul cratere, al fine di consentire l'adeguato completamento delle attività istruttorie ed il conseguente riconoscimento dei contributi ad ogni avente diritto, è stata ad ogni modo prevista la possibilità per i Comuni di emettere ordinanze di concessione oltre i termini previsti, nell'ambito della piena autonomia decisionale e delle responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni attribuite, motivandosi adeguatamente ed espressamente la decisione in particolare con riferimento alle tempistiche impiegate.
b) Ordinanza n. 25/2020, che ha fissato le modalità per il riconoscimento delle maggiori spese sostenute nei cantieri a causa del Covid, le modalità di calcolo delle medesime e l'aggiornamento di alcune voci del prezzario regionale nonché la proroga di validità dello stesso come da DGR n. 1009 del 03/08/2020 (proroga di interesse per le OOPP). L'ordinanza apre possibilità anche rispetto alle spese tecniche connesse alla rielaborazione dei piani della sicurezza. Possibili richieste sono comunque sempre da intendersi nell'ambito e nei limiti della disciplina delle varianti.
c) Ordinanza n. 9/2020, che consente: (i) la possibilità di presentare SAL in deroga alle percentuali previste dalle ordinanze per la produzione del cantiere sino alla sospensione, in ragione dell'emergenza sanitaria; (ii) la possibilità per i Comuni, per i SAL finali già depositati da istruire durante l'emergenza sanitaria, di liquidare anche parzialmente la quota verificabile; (iii) la possibilità per i beneficiari di presentare un ulteriore SAL, prima del SAL finale, per avanzamento dei lavori oggetto di contributo sino al 90%.

Il rappresentante di ANCE Emilia-Romagna chiede ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 25/2020 (Modalità per il riconoscimento dei contributi legati ai maggiori costi) ponendo

l'attenzione sul fatto che potrebbero sorgere delle criticità in ragione dell'inquadramento nei limiti delle varianti. Preoccupazione in parte condivisa dai rappresentanti degli Ordini professionali.
Il Direttore dell'Agenzia risponde che la situazione è costantemente monitorata e, al momento, non sono state rilevate criticità. Qualora dovessero emergere garantisce che saranno trattate con la dovuta attenzione.
Il rappresentante di Invitalia illustra le consuetudini procedurali applicate, in ambito Sfinge, per quanto riguarda quanto stabilito dall'Ordinanza n. 25/2020.
Il rappresentante regionale per l'Agricoltura ricorda che per le istanze "agricole" vi sarà la massima disponibilità all'esame di varianti che non comportino aumento di spesa per la copertura dei costi aggiuntivi da COVID-19 con recuperi da modifiche progettuali/economie, visto il limite massimo di spesa determinato dalla capienza dei versamenti anticipati del 2018.

3) **Punto 3 – Varie ed eventuali**

3.1) Il rappresentante di ANCE Emilia-Romagna, con riferimento alle verifiche di regolarità contributiva connesse alle erogazioni dei contributi Mude (in capo quindi ai Comuni) segnala alcune problematiche applicative legate in particolare all'introduzione delle disposizioni di legge di cui alla L. 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, nonché al D.L. 76/2020 (semplificazioni), relative alla proroga di validità, fino al 29 ottobre 2020, dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. In particolare, l'attivazione di una ulteriore verifica di regolarità contributiva da parte degli Enti locali competenti, seppur in presenza di un DURC online con validità prorogata, in caso di irregolarità potrebbe comportare difficoltà nell'erogazione del contributo.
Sul tema, il rappresentante di Invitalia specifica che, per quanto concerne le erogazioni dei contributi Sfinge, a fronte delle modifiche normative introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si considera prorogata al 29 ottobre 2020 la validità di DURC online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. Due le eccezioni considerate: le richieste di verifica fatte a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020), nonché quelle alla medesima data ancora in corso di istruttoria, per le quali comunque si sono considerate le disposizioni ordinarie secondo le indicazioni di cui ai Messaggi INPS n. 2998 del 30/07/2020 e n. 3089 del 10/08/2020; DURC online con scadenza successiva alla data del 31/07/2020.
I rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione, condividendo anche rispetto alle erogazioni dei contributi Mude le modalità di verifica della regolarità contributiva esplicitate con riferimento ai contributi Sfinge, nell'ambito dell'attività di propria spettanza finalizzata al supporto ed all'assistenza generale dei Comuni nell'ambito della gestione dei contributi Mude, con riguardo ad eventuali ulteriori difficoltà applicative rimandano ai chiarimenti dettagliati ai suddetti Messaggi INPS. Questo al fine di assicurare uniformità di applicazione delle diverse disposizioni di legge inerenti le verifiche in argomento, in ragione

delle diverse casistiche e conseguenti procedure quindi dell'inquadramento in una di esse del caso specifico, ferma restando l'autonomia delle singole amministrazioni procedenti espressamente richiamata anche nei Messaggi di chiarimento INPS.

3.2) Il rappresentante di ANCE Emilia-Romagna segnala anche che alcuni comuni, in caso di cambio impresa, richiederebbero una dichiarazione liberatoria da parte dell'impresa uscente. Tale richiesta non sarebbe corretta poiché non si tratta di subentro effettivo di nuova impresa su un cantiere già avviato quanto di una semplice sostituzione dell'impresa indicata in fase preliminare.
Il rappresentante dell'Agenzia per la Ricostruzione, ricordando che scelta del contraente con gara informale e sottoscrizione del contratto d'appalto sono fasi antecedenti la concessione (ferma restando la possibilità di inserimento di clausole contrattuali rispetto all'esito istruttorio), chiarisce che tale richiesta non è prevista dalle Ordinanze Commissariali, tantomeno indicata in Linee Guida nella sezione dedicata ai subentri di impresa. Invita pertanto a segnalare, nel dettaglio, gli specifici casi in cui sono state avanzate tali richieste in modo da intervenire, in maniera puntuale e con il supporto di ANCI Emilia-Romagna, per uniformare le procedure adottate dai Comuni.

3.3) Il rappresentante dell'Agenzia per la ricostruzione segnala una recrudescenza di problematiche nel caso di subentro dei tecnici in fase di esecuzione delle opere. Dopo aver ricordato che il 'subentro' è da intendersi solo per prestazioni non ancora concluse (p. e. direzione lavori o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), ribadisce che eventuali professionisti, diversi dal progettista iniziale, nominati in qualità di progettisti per elaborare varianti in corso d'opera, non vanno a modificare gli importi spettanti al professionista iniziale per il progetto approvato e arrivato a concessione. Ricorda nuovamente che le spettanze non possono essere influenzate dalla modalità di erogazione del contributo a copertura delle stesse sia che siano pagati per scaglioni in itinere o, più frequentemente, tramite il cosiddetto "anticipo", vale a dire in due tranche (80% prima dell'inizio lavori, 20% a fine lavori). In tal caso, a titolo esemplificativo, qualora un nuovo professionista sia incaricato di progettare varianti in corso d'opera, si conferma che al medesimo non spetterà il 20% a saldo della progettazione previsto a fine lavori in quanto importo a completamento della prima erogazione in "anticipo" per il medesimo professionista, fermo restando, ove ammissibile, un incremento del contributo a copertura delle spese tecniche per eventuali varianti sostanziali che possa compensare, anche parzialmente, le spese per l'attività progettuale in corso d'opera. Invita i rappresentanti di Ordini e Collegi professionali a divulgare, tramite i loro canali, questa ulteriore precisazione.

3.4) Il rappresentante dell'Ordine degli Architetti chiede chiarimenti in merito all'applicazione del cosiddetto 'Superbonus' previsto dal Decreto Rilancio, per la parte eccedente il contributo concesso. Precisa che sono state fatte richieste di chiarimento in tal senso anche all'Agenzia delle Entrate.
Il Direttore dell'Agenzia per la Ricostruzione chiede la massima condivisione di eventuali risposte che dovessero pervenire in tal senso dall'Agenzia delle Entrate, dando al contempo disponibilità, per la parte di competenza del Commissario, a fornire supporto puntuale nel merito.

3.5) Il rappresentante di ANCE Emilia-Romagna avanza la richiesta di consentire anche alle imprese che abbiano chiesto l'anticipo, di poter depositare il SAL straordinario c.d. SAL 90, prevedendo eventualmente che il calcolo della soglia limite del 90% del contributo concesso, prevista per la presentazione di tale SAL, venga computata al lordo dell'anticipo stesso. In questo modo, le imprese che hanno presentato la richiesta di anticipo e/o il SAL straordinario previsto dall'art.1 dell'Ordinanza n. 9/2020 potrebbero avere la possibilità di presentare il SAL in deroga anche solo per percentuali contenute, ma comunque incidenti su importi di lavoro in assoluto piuttosto elevati.
Il rappresentante dell'Agenzia evidenzia le motivazioni che hanno portato a una diversa disciplina del solo SAL 90 in caso di richiesta di anticipo del 15% prima dell'inizio dei lavori. In particolare, sottolinea il fatto che per una impresa che ha già ricevuto l'anticipo, ad un avanzamento dei lavori pari al 70% corrispondono liquidazioni per un 85%, residuando quindi a tal data un importo non ancora erogato almeno pari all'anticipo, a tutela di eventuali rideterminazioni che non implichino successivi recuperi in ragione di erogazioni eccedenti rispetto alla consistenza finale.
Fornisce inoltre i dati relativi al monitoraggio dei Sal 90 in deroga. Al momento risultano esserne stati depositati 25, tra giugno e settembre, tutti liquidati (ad esclusione di 3 arrivati negli ultimi giorni) per un importo totale di 1.600.000 circa.
Chiarisce inoltre che i Sal straordinari COVID19 sono depositabili in piattaforma fino alla durata dell'emergenza da disposizioni nazionali.
Il Direttore dell'Agenzia assicura che il tema sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento di merito nell'ottica di garantire, laddove possibile, ancor più efficienza e maggiore liquidità alle imprese.

3.6) Il rappresentante di Anci Emilia-Romagna riferisce che la problematica relativa ai titoli abilitativi delle pratiche Sfinge risulta superata nei mesi scorsi grazie all'interlocuzione con Invitalia.

3.7) Il rappresentante dell'Agenzia segnala che molti Comuni chiedono informazioni sulle modalità con cui il professionista doveva comunicare la sospensione del cantiere causa Covid. Avendo rimandato all'interno delle Ordinanze Commissariali a provvedimenti nazionali che codificano tali procedure chiarisce che la comunicazione non deve necessariamente essere stata contestuale alla sospensione/ripresa del cantiere ma può essere inviata, nell'ambito della procedura MUDE, anche in una fase successiva; ovvero ove in

prossimità del termine previsto per la fine lavori a partire dalla data di concessione sia necessario per la DL evidenziare eventuali periodi di proroga o di sospensione come intesi dalle Ordinanze. In particolare, può essere evidenziato il periodo di sospensione per provvedimenti emanati da autorità competenti al massimo per il periodo di fermo cantiere ricompreso tra il 23 febbraio ed il 4 maggio (con l'Ordinanza 3/2020 art. 2 comma 1 si è inteso consentire di ampliare detto periodo a far data dal 23 febbraio e sino al 15 maggio 2020, ove necessario ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica). Eventuali ulteriori periodi di fermo cantiere precedenti o successivi a detto periodo, anche se connessi all'emergenza sanitaria, potranno essere indicati a supporto di una richiesta di proroga (nei limiti massimi previsti dalle ordinanze).

3.8) Ulteriore comunicazione ai Comuni riguarda la necessità del caricamento da parte loro, all'interno della piattaforma MUDE nella sezione "Scrivania Atti", della documentazione istruttoria il più possibile completa. Questo anche al fine di garantire maggiore esaustività nella risposta ad eventuali quesiti.

Il Direttore dell'Agenzia informa infine che l'approvazione del verbale non sarà demandata alla prossima seduta del Tavolo ma sarà richiesta via mail, previa trasmissione di bozza, in modo da garantire tempestività nella diffusione dei contenuti.